

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Code: REG/IR/DIS

Date: 06/11/ 2025

Rev: 03

Page: 1 of 33

References:

Regolamento Market Abuse

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**
(versione approvata dal Consiglio di amministrazione del 6 novembre 2025)

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Code: REG/IR/DIS

Date: 06/11/ 2025

Rev: 03

Page: 2 of 33

References:

Regolamento Market Abuse

SOMMARIO

1. PREMESSE E SCOPO	3
2. LEGISLAZIONE APPLICABILE	3
3. DEFINIZIONI	6
4. DESTINATARI	9
5. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLE INFORMAZIONI	11
6. GESTIONE INTERNA DELLE INFORMAZIONI	13
7. COMUNICAZIONE SELETTIVA	13
8. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	14
9. RITARDO NELLA DIVULGAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	15
10. FLUSSO INFORMATIVO DELLE CONTROLLATE	19
11. SANZIONI.....	20
12. MODIFICHE.....	21

Allegato A –“ Tenuta e Aggiornamento del Registro Insider”

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Code: REG/IR/DIS

Date: 06/11/ 2025

Rev: 03

Page: 3 of 33

References:

Regolamento Market Abuse

1. PREMESSE E SCOPO

Il Consiglio di Amministrazione di d'Amico International Shipping S.A., Società per azioni (société anonyme) di diritto lussemburghese con sede legale in 25C, Boulevard Royal, 2449 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo con il numero B124790 (di seguito la **“Società”** o la **“Società controllante”** o anche **“DIS”**), conformemente alle disposizioni di cui al successivo punto 2, ha adottato un regolamento interno (di seguito il **“Regolamento”**), al fine di disciplinare la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate, come di seguito definite, e dei documenti riguardanti DIS e le società da questa controllate (di seguito le **“Controllate”**) (congiuntamente alla Società il **“Gruppo DIS”**).

Con il presente Regolamento, che non disciplina la gestione della pubblicità e delle informazioni commerciali, divulgate tramite canali e modalità diversi, DIS, oltre all'obiettivo di conformarsi alla normativa vigente in materia, persegue lo scopo di garantire un adeguato trattamento ed una corretta comunicazione delle informazioni privilegiate relative alla Società da parte delle persone che ne siano in possesso e, conseguentemente, di tutelare gli investitori, attraverso la prevenzione di asimmetrie informative e operazioni speculative basate sul possesso delle predette informazioni da parte di soggetti che operano in rappresentanza e/o per conto e/o nell'interesse della Società. Ciò anche al fine di tutelare la Società stessa ed i suoi Organi sociali rispetto ad eventuali responsabilità discendenti dalla violazione delle predette norme.

Il Regolamento si applica alle società del Gruppo DIS e, più in generale, a tutte le società del gruppo d'Amico (ivi incluse la controllante della DIS fino a risalire all'ultima controllante e alle altre società da queste controllate anche estere – di seguito anche **“Gruppo d'Amico”**), nel rispetto delle normative locali e dell'indipendenza operativa.

Il presente Regolamento, inoltre, contiene le disposizioni generali relative all'istituzione, alla struttura ed alla gestione del registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate, come di seguito definito, rinviando al documento in **Allegato A (“Tenuta e Aggiornamento del Registro Insider”)** per ogni dettaglio al riguardo.

2. LEGISLAZIONE APPLICABILE

Il presente Regolamento è stato adottato in applicazione e/o al fine di tener conto:

- (a) del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Code: REG/IR/DIS

Date: 06/11/ 2025

Rev: 03

Page: 4 of 33

References:

Regolamento Market Abuse

- abusi di mercato (che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione), come successivamente modificato e/o integrato (di seguito il **“Regolamento Market Abuse”** o il **“Regolamento MAR”**);
- (b) del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione Europea del 29 giugno 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate;
 - (c) del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, che, tra l'altro, reca modifiche al Regolamento MAR;
 - (d) del Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2016 che, tra l'altro, modifica il Regolamento MAR;
 - (e) del Regolamento delegato (UE) 2016/960 della Commissione del 17 maggio 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato;
 - (f) del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione del 17 maggio 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione sui sondaggi di mercato per quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica ad uso dei partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e il formato delle registrazioni;
 - (g) del Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (il **“Regolamento 2016/522”**);
 - (h) del Regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 2014/65/UE e i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per quanto riguarda la promozione dell'uso dei mercati di crescita per le PMI;
 - (i) del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione del 13 luglio 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento MAR per quanto riguarda il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento;
 - (j) delle circolari CSSF emesse di volta in volta e applicabili alla divulgazione di informazioni privilegiate (di seguito le **“Circolari CSSF”**);
 - (k) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Code: REG/IR/DIS

Date: 06/11/ 2025

Rev: 03

Page: 5 of 33

References:

Regolamento Market Abuse

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito il **“Regolamento generale sulla protezione dei dati”**);

- (l) del Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali (a partire dall'efficacia delle relative modifiche),
- (m) della Legge lussemburghese del 23 dicembre 2016 sugli abusi di mercato, di tempo in tempo vigente¹; e, per quanto applicabili,
- (n) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”, come successivamente modificato (di seguito il **“TUF”**);
- (o) del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, come successivamente modificato (di seguito il **“Regolamento Emittenti”**);
- (p) del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito il **“Regolamento di Borsa”**);
- (q) delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito le **“Istruzioni di Borsa”**);
- (r) del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (anche il **“Codice di CG”**);
- (s) delle linee guida Consob inerenti la gestione delle informazioni privilegiate di ottobre 2017, come successivamente integrate (di seguito le **“Linee Guida Consob”**),

¹ Il 2 luglio 2025 è stato presentato alla Camera dei deputati lussemburghese (Chambre des Députés) un progetto di legge n. 8567 che modifica la suddetta legge, con due obiettivi principali:

1. Recepimento della direttiva europea (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023, che modifica alcune direttive per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dello sportello unico europeo.

2. Attuazione dei seguenti regolamenti: a) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni disponibili al pubblico relative ai servizi finanziari, ai mercati dei capitali e alla sostenibilità;

b) Regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica alcuni regolamenti per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo;

c) Regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e l'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG) e che modifica i regolamenti (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859.

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE****Code:** REG/IR/DIS**Date:** 06/11/ 2025**Rev:** 03**Page:** 6 of 33**References:**

Regolamento Market Abuse

tenendo altresì conto delle disposizioni normative, delle norme tecniche di attuazione, dei principi, dei criteri applicativi e delle Linee Guida Consob sopra elencati, come eventualmente modificati o integrati di tempo in tempo, unitamente alle ulteriori disposizioni legislative, regolamentari, amministrative *pro-tempore* vigenti, comunitarie o nazionali, ivi inclusi le norme tecniche di attuazione, degli orientamenti, delle linee guida e dei pareri della Commissione Europea, dell'ESMA, della Consob, della CSSF e delle altre autorità competenti, che compongono nel loro complesso la regolamentazione che disciplina il trattamento delle informazioni riservate, rilevanti e privilegiate e gli abusi di mercato.

3. DEFINIZIONI

Ferme restando eventuali ulteriori definizioni contenute nel presente Regolamento, i termini indicati in maiuscolo e non definiti in altro modo hanno il significato ad essi attribuito dal presente articolo.

Amministratore Delegato o CEO: indica l'Amministratore delegato della Società.

Azioni: indica le azioni della Società ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato di Borsa Italiana S.p.A..

Commissione: Commissione Europea.

Consiglio di Amministrazione o CdA: indica il Consiglio di Amministrazione della Società.

Consob: indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, l'autorità pubblica di vigilanza dei mercati finanziari italiani.

CSSF: indica la *Commission de Surveillance du Secteur Financier*, l'autorità di vigilanza lussemburghese dei mercati finanziari.

Controllate: indica le controllate della Società ai sensi della Legge lussemburghese sulle società del 10 agosto 1915 e successive modifiche e delle altre norme, anche italiane, applicabili.

Contratto di Servizi: indica qualsiasi contratto tra un Fornitore di Servizi (in qualità di fornitore) e la Società (in qualità di acquirente) per la fornitura di servizi essenziali e funzioni aziendali come, a titolo di esempio: servizi di contabilità, fiscalità, finanziari e di cassa, servizi ICT, servizi legali, HR e di sviluppo commerciale, servizi di consulenza sui marchi commerciali.

Destinatari: i soggetti obbligati al rispetto del presente Regolamento in applicazione della Disciplina Rilevante e

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE****Code:** REG/IR/DIS**Date:** 06/11/ 2025**Rev:** 03**Page:** 7 of 33**References:**

Regolamento Market Abuse

come di seguito identificati (vedi infra par. 4).

Direttore Finanziario o **CFO**: indica il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo della Società.

Dipendenti: indica i dipendenti della Società, o delle sue Controllate, come di seguito definiti nel presente Regolamento.

Divisione: indica la divisione della Società responsabile di un'unità organizzativa/una funzione aziendale (ad esempio la divisione finanziaria) o l'unità organizzativa/la funzione aziendale esternalizzata ad un Fornitore di Servizi.

eMarket SDIR/eMarket STORAGE: indica il meccanismo ufficiale adottato dalla Società per la corretta divulgazione al pubblico, l'archiviazione e lo stoccaggio delle informazioni privilegiate in Italia.

ESMA: indica l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Fornitore di Servizi: indica una società che non è una Controllata e che fornisce servizi e/o funzioni aziendali alla Società conformemente ai termini e alle condizioni di un Contratto di Servizi.

Informazione Privilegiata: indica un'informazione concernente DIS (direttamente o indirettamente anche per il tramite delle sue Controllate) e/o i relativi Strumenti Finanziari ai sensi della Disciplina Rilevante e, in particolare, ai sensi dell'articolo 7 del MAR, e si intende: “[...] un'informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati (articolo 7, primo comma, lett. a, Regolamento MAR).

Un'informazione si considera avere **carattere preciso** (articolo 7, secondo comma, Regolamento MAR):

- a) se essa fa riferimento a una **serie di circostanze** esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi
- b) o a **un evento** che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà, e
- c) se tale informazione è **sufficientemente specifica** da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti a base d'asta sulla base delle quote di emissione. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE****Code:** REG/IR/DIS**Date:** 06/11/ 2025**Rev:** 03**Page:** 8 of 33**References:**

Regolamento Market Abuse

Per “informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un **effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati**”, dei contratti a pronti su merci collegati, s’intende: un’informazione che un **investitore ragionevole** probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento (articolo 7, quarto comma, Regolamento MAR).

Una “**tappa intermedia**” in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nell’articolo 7, 3 comma, del Regolamento MAR.

International Corporate & Legal Affairs: si riferisce alla funzione della Società *International Corporate & Legal Affairs*

Investor Relator: indica la persona responsabile dei rapporti con gli Investitori istituzionali e con gli altri Azionisti della Società.

FOCIP indica le funzioni o unità organizzative – denominate Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate che sono a vario titolo coinvolte nella trattazione di informazioni rilevanti o privilegiate.

Responsabile FOCIP: indica la persona responsabile di ogni Divisione che, in virtù della funzione esercitata e/o dei servizi infragruppo forniti è a conoscenza delle informazioni rilevanti o specifiche rilevanti ovvero delle informazioni che potrebbero assumere carattere privilegiato per la Società.

Funzione Gestione Informazioni Privilegiate o FGIP: indica il Presidente e/o l’Amministratore Delegato deputati alla gestione e applicazione del Regolamento e della procedura operativa, come di seguito definita.

OAM: Borsa di Lussemburgo, il meccanismo ufficiale lussemburghese prescelto dalla Società per lo stoccaggio delle informazioni regolamentate in Lussemburgo.

Presidente: indica il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Rappresentante Legale: Indipendentemente dalla definizione di cui allo statuto della Società ed ai soli fini del presente Regolamento, si considerano rappresentanti legali della Società il Presidente, il CEO e il CFO congiuntamente o disgiuntamente.

Procedura Operativa: indica la procedura che regola obbligazioni, divieti e comportamenti da tenere in adempimento e ai fini della implementazione del presente Regolamento.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Code: REG/IR/DIS

Date: 06/11/ 2025

Rev: 03

Page: 9 of 33

References:

Regolamento Market Abuse

Registro Insider: indica il registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate su base permanente o occasionale, che è istituito e tenuto dalla Società in conformità alla Disciplina Rilevante.

Responsabile del Registro Insider o Preposto: indica il soggetto responsabile della tenuta del Registro Insider. Tale ruolo è ricoperto dalla funzione International Corporate & Legal Affairs che cura la tenuta del Registro tramite l'utilizzo di un *provider* esterno.

Ritardo: indica la non tempestiva comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate riguardanti la Società nei casi consentiti dalla Disciplina Rilevante e dal presente Regolamento.

Strumenti Finanziari: indica gli “strumenti finanziari” come definiti dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 15 della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (come successivamente modificata): qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell’allegato I, compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito;

4. DESTINATARI

I **Destinatari** tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente Regolamento sono:

- a) i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo e i dipendenti della Società e delle Controllate che vengono a conoscenza o gestiscono le informazioni della Società;
- b) tutti i Fornitori di Servizi che, nell’esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione per conto della Società hanno accesso, su base regolare o occasionale, ad Informazioni riservate, rilevanti o a Informazioni Privilegiate relative alla Società.

I Destinatari attestano, con i mezzi più idonei individuati dalla Società, di aver preso visione del Regolamento, di essere consapevoli delle responsabilità che da esso derivano a loro carico, sia in termini di obbligazioni sia in termini di eventuale sanzionabilità dei comportamenti in violazione, e di assumere l’obbligo di rispettare e di adempiere scrupolosamente alle disposizioni ivi contenute.

La Società prevede misure adeguate volte a garantire che i Destinatari le forniscano tutte le informazioni necessarie ad adempiere agli obblighi previsti dal presente Regolamento e dalle disposizioni del presente Regolamento e della Disciplina Rilevante ai fini della comunicazione immediata al pubblico delle Informazioni Privilegiate che riguardano la Società. Tutti i Destinatari che prestano la propria opera nell’interesse della Società e delle sue

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE****Code:** REG/IR/DIS**Date:** 06/11/ 2025**Rev:** 03**Page:** 10 of 33**References:**

Regolamento Market Abuse

Controllate sono tenuti all'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite o elaborate in funzione o in occasione dell'espletamento della propria attività.

La violazione degli obblighi di cui al punto precedente, ferme restando le conseguenze derivanti da eventuali illeciti civili, penali e/o amministrativi, possono comportare sanzioni disciplinari ovvero la risoluzione dei rapporti in corso con la Società e/o le sue Controllate.

Nello specifico, i Destinatari che entrino in possesso di informazioni riservate, rilevanti o di Informazioni Privilegiate devono:

- mantenere la massima riservatezza sui documenti e sulle informazioni acquisite nello svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, e non diffonderle né rivelarle al di fuori dei casi previsti dagli accordi e dalla Disciplina Rilevante;
- utilizzare le Informazioni Privilegiate esclusivamente ai fini dell'espletamento del proprio lavoro, della propria professione, della propria funzione o dell'ufficio nel rispetto del presente Regolamento, della Disciplina Rilevante e, pertanto non utilizzarle, per alcun motivo o causa, per fini diversi da quelli in ragione dei quali ne sono in possesso, e, in particolare, a fini personali, per il compimento di atti illeciti, ovvero in pregiudizio della Società o delle Controllate;
- gestire le Informazioni Privilegiate con tutte le necessarie cautele, affinché le stesse circolino all'interno ed all'esterno della Società nel rispetto della Disciplina Rilevante, del presente Regolamento e della Procedura Operativa adottata dalla Società;
- rispettare le disposizioni del presente Regolamento, della Disciplina Rilevante e della Procedura Operativa per la comunicazione all'esterno dei documenti e delle Informazioni Privilegiate;
- garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate, fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste nel presente Regolamento e della Procedura Operativa.

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento MAR, inoltre, ai Destinatari in possesso di un'Informazione Privilegiata è fatto divieto di utilizzarla per:

a) acquistare, cedere o compiere operazioni su, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, Strumenti Finanziari della Società, cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono;

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Code: REG/IR/DIS

Date: 06/11/ 2025

Rev: 03

Page: 11 of 33

References:

Regolamento Market Abuse

- b) raccomandare o indurre altri, sulla base di Informazioni Privilegiate, al compimento di talune delle operazioni indicate al punto precedente;
- c) compiere, in nome e/o per conto della Società, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli Strumenti Finanziari cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono, utilizzando tali informazioni;
- d) annullare o modificare, sulla base delle Informazioni Privilegiate, un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le Informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate (cd. *front-running*);
- e) comunicare con qualsiasi mezzo le Informazioni Privilegiate delle quali siano venuti a conoscenza se non indispensabili nell'ambito del normale esercizio del loro lavoro, della loro professione o delle loro funzioni;
- f) rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate riguardanti direttamente o indirettamente la Società o il Gruppo DIS che non siano già state oggetto di diffusione al pubblico.

5. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLE INFORMAZIONI

Le Informazioni Privilegiate possono riguardare direttamente o indirettamente un'Emittente.

Tra le Informazioni Privilegiate che possono riguardare ***direttamente*** un Emittente possono essere individuate, ad esempio:

- a) assetti proprietari
- b) composizione del *management*
- c) piani di incentivazione del *management*
- d) attività dei revisori
- e) operazioni sul capitale
- f) emissione di Strumenti Finanziari
- g) caratteristiche degli Strumenti Finanziari emessi
- h) acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.
- i) ristrutturazioni e riorganizzazioni
- j) operazioni su Strumenti Finanziari

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Code: REG/IR/DIS

Date: 06/11/ 2025

Rev: 03

Page: 12 of 33

References:

Regolamento Market Abuse

- k) *buy-back e accelerated book-building*
- l) procedure concorsuali
- m) contenzioso legale
- n) revoca di affidamenti bancari
- o) svalutazioni/rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio
- p) brevetti, licenze, diritti, ecc.
- q) insolvenze di importanti debitori/fornitori
- r) distruzione o danneggiamento di beni non assicurati
- s) acquisto o vendita di *asset*
- t) andamento della gestione
- u) variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (*profit warning e earning surprise*)
- v) ricevimento o annullamento di ordini importanti
- w) ingresso in nuovi (o uscita da) mercati
- x) modifica dei piani di investimento
- y) variazioni della *policy* di distribuzione di dividendi

Mentre tra le Informazioni Privilegiate che possono riguardare **indirettamente** un Emittente possono essere annoverate, ad esempio:

- a) dati e statistiche diffusi da istituzioni pubbliche
- b) prossima pubblicazione di *report* di agenzie di *rating*
- c) prossima pubblicazione di ricerche di analisti finanziari
- d) raccomandazioni d'investimento e suggerimenti sul valore degli Strumenti Finanziari
- e) decisioni della Banca centrale sui tassi d'interesse
- f) decisioni del Governo in materia di tassazione, regolamentazione di settore, gestione del debito, ecc.
- g) decisioni di autorità pubbliche e di governo locale
- h) decisioni relative a modifiche delle regole sulla definizione degli indici di mercato e, in particolare, sulla loro composizione
- i) decisioni sulla microstruttura delle sedi di negoziazione; ad esempio, variazioni del segmento di mercato in cui le azioni dell'emittente sono negoziate o modifiche delle modalità di negoziazione o una variazione dei *market*

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Code: REG/IR/DIS

Date: 06/11/ 2025

Rev: 03

Page: 13 of 33

References:

Regolamento Market Abuse

maker o delle condizioni di *trading*

- j) decisioni di autorità di vigilanza o *antitrust*.

La valutazione della natura privilegiata delle informazioni e, pertanto, della necessità di procedere alla comunicazione al pubblico ovvero – nei casi in cui la Disciplina Rilevante lo consenta – di ritardare detta comunicazione – è svolta dalla FGIP secondo i criteri previsti dalla Procedura Operativa, purché nei tempi previsti dalla Disciplina Rilevante. La FGIP può essere assistita dall'Investor Relator, dal CFO e dalla funzione International Corporate Legal Affairs.

6. GESTIONE INTERNA DELLE INFORMAZIONI

La gestione interna delle Informazioni Privilegiate dovrà essere coerente con le seguenti regole:

- a) Ciascun Destinatario del presente Regolamento dovrà rispettare quanto previsto dalla Procedura Operativa ai fini della gestione delle Informazioni Privilegiate
- b) le persone che vengono a conoscenza delle Informazioni Privilegiate saranno automaticamente informate della loro eventuale registrazione nel Registro Insider tramite una comunicazione che specifica gli obblighi derivanti dall'aver accesso alle Informazioni Privilegiate e le sanzioni previste in caso di divulgazione non autorizzata o uso improprio di tali informazioni.

I Destinatari in possesso di Informazioni Privilegiate non sono autorizzati a rivelare, divulgare o comunicare in qualsiasi modo tali Informazioni Privilegiate a persone diverse da quelle a cui abbiano la necessità di comunicarle per svolgere le loro funzioni all'interno e per la Società o il Gruppo DIS.

7. COMUNICAZIONE SELETTIVA

La Società, per il tramite del Rappresentante Legale, può comunicare Informazioni Privilegiate (nei casi in cui ciò sia consentito e sia stata aperta la procedura di Ritardo se previsto) in via confidenziale e nel rispetto della Disciplina Rilevante, alle seguenti persone fisiche o giuridiche:

- a) al socio di controllo
- b) ai consulenti della Società o del Gruppo DIS e qualsiasi altra persona coinvolta o potenzialmente coinvolta in questioni di interesse per la Società;
- c) alla società di revisione nominata per verificare i conti della Società e del Gruppo DIS;

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Code: REG/IR/DIS

Date: 06/11/ 2025

Rev: 03

Page: 14 of 33

References:

Regolamento Market Abuse

- d) alle persone giuridiche con cui la Società o il Gruppo DIS sta negoziando o intende negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o investimento (inclusi acquirenti potenziali dei propri strumenti finanziari);
- e) alle banche, alle istituzioni finanziarie ed alle agenzie di *rating*;
- f) a qualsiasi organismo o autorità istituzionale o di regolamentazione (come CSSF, Consob, Borsa Italiana, Borsa di Lussemburgo).

Prima di comunicare Informazioni Privilegiate la Società dovrà ottenere dalle suddette persone (se non già incluso nel loro contratto o ruolo) una dichiarazione in cui essi si obbligano a mantenere riservate dette Informazioni Privilegiate e ad assumere ogni cautela ai fini della riservatezza e segregazione delle stesse ed in cui si dichiarano anche consapevoli del fatto di non poter negoziare sui mercati Strumenti Finanziari o assimilati a cui le Informazioni si riferiscono fino a quando le Informazioni messe a loro disposizione non siano state rese di dominio pubblico.

8. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

La tempestiva divulgazione di Informazioni Privilegiate della Società spetta al Rappresentante Legale che si avvale dell'Investor Relator di volta in volta delegato allo scopo.

La valutazione della rilevanza ai fini della diffusione al pubblico dovrà avvenire conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, della Procedura Operativa, nonché sulla base di eventuali ulteriori procedure adottata dalla Società ai fini della diffusione di comunicati stampa, in accordo con le persone citate in tali informazioni e con la Disciplina Rilevante.

All'esito della valutazione, laddove non ricorrano i presupposti per il Ritardo, le Informazioni Privilegiate devono essere comunicate al pubblico nel rispetto della Disciplina Rilevante e della Procedura Operativa. La Società comunica le Informazioni Privilegiate al pubblico con le modalità e i tempi richiesti dalla Disciplina Rilevante e nel rispetto dei principi di correttezza, completezza, chiarezza, trasparenza, tempestività, tracciabilità, coerenza e omogeneità nonché parità di accesso alle informazioni e simmetria informativa, assicurando un accesso rapido, gratuito, simultaneo, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantire l'effettiva diffusione delle Informazioni Privilegiate.

I comunicati stampa dovranno essere diffusi tempestivamente (in particolare il Consiglio di Amministrazione dovrà

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE****Code:** REG/IR/DIS**Date:** 06/11/2025**Rev:** 03**Page:** 15 of 33**References:**

Regolamento Market Abuse

assicurarsi che il comunicato stampa venga normalmente diffuso immediatamente dopo l'approvazione della delibera, se necessario dopo aver sospeso i lavori consiliari).

La Società dovrà postare e mantenere sul proprio sito web, per un periodo di almeno cinque anni, tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a divulgare al pubblico. Essa inoltre non potrà combinare la divulgazione delle Informazioni Privilegiate al pubblico con il *marketing* delle proprie attività.

9. RITARDO NELLA DIVULGAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4 del MAR, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, tramite il Rappresentante Legale, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che:

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i **legittimi interessi della Società**;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente **non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico**²;
- c) la Società è in grado di garantire la **riservatezza di tali informazioni**.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in più fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo fatte salve le precedenti lettere a), b) e c).

Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata conformemente al paragrafo 4 dell'art. 17 del MAR e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società comunica quanto prima al pubblico tali Informazioni Privilegiate. Ciò include le situazioni in cui eventuali *rumors* si riferiscano in modo esplicito a Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 17 del MAR, quando tali *rumors* siano sufficientemente accurati da indicare che la riservatezza di tali Informazioni non è più garantita (art. 17 paragrafo 7 Regolamento MAR³).

² La lettera b) corrisponde all'attuale articolo 17, comma 4 lett b). Tale articolo, dal 5 giugno 2026, sarà così modificato: *“le informazioni privilegiate di cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni intende ritardare la comunicazione non sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni in relazione alla stessa questione a cui si riferiscono le informazioni privilegiate”*; tale modifica e il riferimento ai nuovi orientamenti ESMA ed agli atti delegati della Commissione potranno essere inseriti nella presente Procedura a cura dell'Amministratore Delegato del Presidente della Società al momento della loro entrata in vigore in sostituzione delle precedenti disposizioni e dei precedenti orientamenti.

³ L'art. 17, comma 7 del Regolamento e, quindi il presente paragrafo della Procedura, dal 5 giugno 2026 sarà sostituito come segue: *“Qualora la comunicazione di informazioni privilegiate sia stata ritardata conformemente ai paragrafi 4 o 5 o qualora le informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato non siano*

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE****Code:** REG/IR/DIS**Date:** 06/11/ 2025**Rev:** 03**Page:** 16 of 33**References:**

Regolamento Market Abuse

Considerando che la Società intende limitare a casi eccezionali la divulgazione ritardata al mercato, qualora intenda avvalersi di tale potere dovranno essere rispettate le seguenti regole:

1. la valutazione della necessità di una circostanza importante, che possa consentire un ritardo nella divulgazione delle Informazioni Privilegiate riguardanti la Società o le Controllate, qualora la decisione non sia presa dal Consiglio di Amministrazione, verrà effettuata dalla FGIP, con il supporto ove richiesto della funzione International Corporate Legal Affairs;
2. la valutazione verrà effettuata conformemente alla Disciplina Rilevante in vigore ed alla Procedura Operativa e sulla base di tutte le informazioni, i dati e le circostanze disponibili. Tale decisione dovrà essere presa per iscritto, citando le motivazioni e le valutazioni a sostegno della stessa e conservata, debitamente firmata, agli atti societari; e
3. le Informazioni Privilegiate di cui si ritarda la divulgazione devono essere mantenute sotto la più stretta riservatezza; la divulgazione di Informazioni Privilegiate per le quali la Società (le Controllate) non sono in grado di garantire la riservatezza non può essere oggetto di ritardo e, in particolare:
 - a. l'accesso a tali Informazioni Privilegiate dovrà essere vietato alle persone diverse da quelle che “necessitano di conoscerle” per svolgere i loro compiti professionali, nell’ambito della Società e delle sue Controllate, le quali saranno state preliminarmente identificate e iscritte nel Registro Insider;
 - b. dovrà essere garantito che le persone che hanno accesso a tali Informazioni Privilegiate riconoscano i relativi obblighi e siano consapevoli delle possibili sanzioni in caso di uso improprio o diffusione non autorizzata di tali Informazioni Privilegiate, tramite un promemoria inviato al momento della registrazione nel Registro Insider.

In tutti i casi di Ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate al mercato, e qualora, conformemente agli *standard* di legge e normativi, la Società abbia ottenuto un'autorizzazione al riacquisto delle azioni proprie, il Presidente o il Direttore Finanziario o l'Amministratore Delegato dovrà bloccare la negoziabilità di tali azioni proprie fino a quando il mercato riceva la comunicazione delle suddette Informazioni Privilegiate, la cui divulgazione era stata ritardata a meno che non si rientri nei “*safe harbours*” di cui alla Disciplina Rilevante

state comunicate a norma del paragrafo 1, e la riservatezza di tali informazioni privilegiate non sia più garantita, l'emittente comunica il prima possibile al pubblico tali informazioni privilegiate. Il presente paragrafo comprende le situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del paragrafo 4 o 5, o a informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato che non siano state comunicate a norma del paragrafo 1, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita.»;

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Code: REG/IR/DIS

Date: 06/11/ 2025

Rev: 03

Page: 17 of 33

References:

Regolamento Market Abuse

applicabile; tale blocco dovrà inoltre essere imposto alle negoziazioni di Strumenti Finanziari diversi dalle azioni proprie a cui fanno riferimento le suddette Informazioni Privilegiate.

Immediatamente dopo la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata oggetto di Ritardo, l'Investor Relator, notifica alla Consob e alla CSSF la circostanza che l'informazione appena pubblicata è stata oggetto di Ritardo e fornisce, se richiesto dall'Autorità competente, per iscritto la spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per il Ritardo della comunicazione al pubblico ed i seguenti elementi:

- a) dati della Società;
- b) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente o la Controllata;
- c) estremi di contatto del notificante (indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali);
- d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal Ritardo nella pubblicazione (titolo del comunicato; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per pubblicare le Informazioni Privilegiate; data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico);
- e) data e ora della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata;
- f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la pubblicazione.

La notifica alla Consob viene indirizzata all'indirizzo di posta certificata **consob@pec.consob.it** specificando come destinatario "Divisione Mercati".

La notifica deve essere presentata alla CSSF tramite eRIIS, utilizzando il modulo "MAR-5". Se la Società non ha accesso a eRIIS, le notifiche possono essere inviate all'indirizzo **market.abuse@cssf.lu**, precisando che la CSSF raccomanda di proteggere i documenti pertinenti con una *password* che deve essere comunicata alla CSSF tramite un canale separato. Il rappresentante legale responsabile della notifica deve trasmettere la relazione al Consiglio di Amministrazione che ne garantisce la conservazione presso la sede legale della Società.

La suddetta notifica non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico in quanto ha perduto il suo carattere privilegiato.

A titolo di esempio non esaustivo, in considerazione di quanto contenuto nelle linee guida al Regolamento MAR elaborate dall'ESMA sul ritardo nella divulgazione delle informazioni Privilegiate, pubblicate il 13 luglio 2016, per le finalità di cui al punto (a) dell'articolo 17(4) del MAR, possono in generale essere considerati come **legittimo interesse degli emittenti** i seguenti casi:

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Code: REG/IR/DIS

Date: 06/11/ 2025

Rev: 03

Page: 18 of 33

References:

Regolamento Market Abuse

- a. l'emittente sta conducendo negoziazioni il cui risultato potrebbe essere pregiudicato dall'immediata divulgazione al pubblico. Tali negoziazioni possono riguardare ad esempio fusioni, acquisizioni, scissioni e scorpori di società, acquisizioni o cessioni dei principali attivi o rami aziendali, ristrutturazioni e riorganizzazioni;
- b. la sostenibilità finanziaria dell'emittente risulta in serio e imminente pericolo, sia pure non ricadente all'interno dell'ambito della legge fallimentare applicabile, e la comunicazione immediata al pubblico dell'informazione privilegiata pregiudicherebbe seriamente gli interessi degli azionisti esistenti e potenziali, compromettendo la conclusione delle trattative imbastite per garantire il risanamento finanziario dell'emittente
- c. le Informazioni Privilegiate sono relative a decisioni prese o contratti conclusi dall'organo di gestione di un emittente che necessitano, ai sensi della legge nazionale o dello statuto dell'emittente, l'approvazione di un altro organo dell'emittente, che non sia l'assemblea generale degli azionisti, al fine di diventare effettivi, a condizione che:
 - (i) la divulgazione immediata al pubblico delle informazioni prima che le relative decisioni assumano carattere definitivo possa pregiudicare la corretta valutazione delle informazioni da parte del pubblico;
 - e
 - (ii) l'emittente abbia disposto che la decisione definitiva venga presa il prima possibile;
- d. l'emittente ha sviluppato un prodotto o un'invenzione e la divulgazione immediata al pubblico di tale informazione potrebbe pregiudicare i suoi diritti di proprietà intellettuale;
- e. l'emittente sta prendendo in considerazione l'ipotesi di acquistare o cedere una partecipazione importante in un'altra società e la divulgazione di tale informazione potrebbe compromettere l'attuazione di tale progetto;
- f. un'operazione annunciata in precedenza è soggetta all'approvazione di un'autorità pubblica e tale approvazione risulta subordinata al soddisfacimento di requisiti aggiuntivi, laddove la comunicazione immediata al pubblico di detti requisiti possa influenzare la capacità dell'emittente di soddisfarli e pregiudichi pertanto il successo finale dell'accordo o dell'operazione.

Per le finalità di cui al punto (b) dell'articolo 17(4) del MAR, le situazioni in cui il ritardo nella divulgazione delle Informazioni Privilegiate potrebbe avere l'effetto di **fuorviare il pubblico** includono almeno le circostanze seguenti:

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Code: REG/IR/DIS

Date: 06/11/2025

Rev: 03

Page: 19 of 33

References: Regolamento Market Abuse

- a. le Informazioni Privilegiate di cui l'emittente intende ritardare la divulgazione sono sostanzialmente diverse dai precedenti annunci pubblici dell'emittente riguardanti la questione a cui fanno riferimento le Informazioni Privilegiate; ovvero
- b. le Informazioni Privilegiate di cui l'emittente intende ritardare la divulgazione riguardano obiettivi finanziari dell'emittente che potrebbero non essere raggiunti se fossero resi pubblici in anticipo; ovvero
- c. le Informazioni Privilegiate di cui l'emittente intende ritardare la divulgazione sono in contrasto con le aspettative del mercato, qualora queste ultime siano basate su segnali che l'emittente ha in precedenza inviato al mercato, come interviste, *roadshow* o qualsiasi altro tipo di comunicazione organizzata dall'emittente o con la sua approvazione.

Le suddette condizioni si applicano, al momento dell'approvazione del presente Regolamento anche nel caso di informazioni relative a processi prolungati⁴⁵.

10. FLUSSO INFORMATIVO DELLE CONTROLLATE

Il presente Regolamento trova applicazione anche con riguardo alle Controllate.

⁴ A partire dal 5 giugno 2026, le modifiche dell'articolo 17 entreranno in vigore e, il presente capitolo potrà essere integrato con la nuova disciplina a cura del Presidente o dell'Amministratore Delegato.

Il nuovo paragrafo 1 dell'articolo 17 sarà modificato nel seguente modo: "L'emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente. Tale obbligo non si applica alle informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, se tali tappe sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione di particolari circostanze o d

i un particolare evento. In un processo prolungato, solo le circostanze o l'evento finali devono essere comunicati, il prima possibile dopo il loro verificarsi.»;

Sarà inserito nell'articolo 17 un nuovo paragrafo 1 bis: "L'emittente garantisce la riservatezza delle informazioni che rispondono ai criteri di cui all'articolo 7 riguardo alle informazioni privilegiate fino alla comunicazione di tali informazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo.»;

Sarà inserito nell'articolo 17 un nuovo paragrafo 4 bis: La mancata comunicazione da parte di un emittente di informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie dei processi prolungati a norma del paragrafo 1 non è soggetta agli obblighi di cui al paragrafo 4.»

⁵ Al momento dell'approvazione della presente procedura il comma 11 dell'art. 17 del Regolamento MAR è stato modificato come segue: "Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per stabilire e riesaminare, ove necessario, un elenco non esaustivo degli elementi seguenti:

a) gli **eventi finali o le circostanze finali nei processi prolungati** e, per ciascun evento o circostanza, del momento in cui si ritiene che si sia verificato e in cui deve essere comunicato a norma del paragrafo 1;

b) le **situazioni in cui le informazioni privilegiate di cui l'emittente ... intende ritardare la comunicazione sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte dell'emittente** ... in relazione alla stessa questione a cui si riferiscono le informazioni privilegiate, di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b). Con riferimento al punto b) l'ESMA, il 7 maggio 2025, ha sottoposto alla Commissione il Final Report in ordine al Technical advice concerning MAR and MiFID II SME GM che prevede: "For the purposes of the non-exhaustive list of situations in Annex II of this Regulation, the following types of communication by the issuer shall be deemed relevant: a) any communication or press release published by the issuer, including via media, social media and on the issuer's website; b) public interviews delivered by any person representing the issuer; c) publicly accessible pre-close calls, roadshows and other public events, including webinars and podcasts, organized or authorized by the issuer, or to which any person representing the issuer takes part; d) advertising and marketing campaigns made public by the issuer; e) publicly accessible regulatory filings by the issuer; f) publicly accessible communications delivered in the context of the issuer's shareholders meetings; g) any other communication to the public delivered by any person representing the issuer.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Code: REG/IR/DIS

Date: 06/11/ 2025

Rev: 03

Page: 20 of 33

References:

Regolamento Market Abuse

Per tale ragione, ai fini della corretta gestione, da parte di DIS, delle Informazioni Privilegiate originatesi presso le Controllate, si rende necessario garantire un flusso informativo da queste ultime verso DIS medesima.

Tuttavia, la gestione dei flussi delle informazioni che possano assumere carattere privilegiato generatesi all'interno delle società del Gruppo DIS e, quindi, le modalità di trasmissioni delle predette informazioni alla FGIP per la loro valutazione, varia a seconda della posizione ricoperta dalla Controllata all'interno del Gruppo DIS. In ogni caso, le modalità di trasmissione alla FGIP, coadiuvata, ove richiesto, della funzione International Corporate Legal Affairs, devono tener conto dell'esigenza di comunicare le suddette informazioni a DIS nel più breve tempo possibile anche secondo quanto disciplinato nella Procedura Operativa. Ciò ai fini dell'eventuale attivazione delle misure di segregazione dell'informazione e della pronta esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dal presente Regolamento e dalla Disciplina Rilevante.

11 SANZIONI

I Destinatari del presente Regolamento, nonché i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'implementazione dello stesso e nelle attività che vi afferiscano, sono tenuti al rispetto della medesima e di quanto disposto dalla Disciplina Rilevante pro-tempore vigente in materia e degli obblighi imposti dal presente Regolamento nonché, per quanto attiene le Società del Gruppo d'Amico che lo abbiano adottato, delle norme e dei principi di comportamento sanciti nel "Modello organizzativo, di gestione e controllo" ai sensi del D.lgs. 231/2001 (il "Decreto 231").

La violazione della Disciplina Rilevante e/o degli obblighi imposti dal presente Regolamento comporta l'applicazione delle relative sanzioni e, precisamente:

- la configurazione, nei confronti delle persone fisiche che hanno commesso il fatto, di un illecito passibile dell'applicazione di sanzioni penali e/o amministrative ai sensi delle norme nazionali applicabili, del TUF e nel rispetto del MAR e della ulteriore disciplina europea vigente;
- la responsabilità amministrativa della Società e/o delle Controllate secondo quanto previsto nella normativa nazionale, nel TUF e nel Decreto 231 in quanto applicabili nonché nel rispetto del MAR e della vigente normativa europea.

La violazione del presente Regolamento, della Procedura Operativa e, in generale, della Disciplina Rilevante, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE****Code:** REG/IR/DIS**Date:** 06/11/ 2025**Rev:** 03**Page:** 21 of 33**References:**

Regolamento Market Abuse

di lavoro nei confronti del responsabile da parte della Società e/o delle Controllate, ciascuna per quanto di propria spettanza, ed in particolare:

- per i dipendenti si applicheranno le sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge;
- per i collaboratori e/o consulenti esterni, si adotteranno le iniziative necessarie ai fini della risoluzione per inadempimento del rapporto in essere;
- per gli amministratori, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà proporre la revoca per giusta causa.

Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza delle norme stabilite dal presente Regolamento, la Società dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

La violazione delle disposizioni del presente Regolamento, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria o da altra autorità competente, può costituire, ciò nonostante, un grave danno per la Società, anche in termini di immagine pubblica, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. Pertanto, il soggetto che ha perpetrato la violazione è integralmente responsabile nei confronti della Società per i danni di qualsivoglia natura subiti dalla stessa in ragione della violazione commessa.

L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni al presente Regolamento è il CEO della Società ovvero, nel caso di suo impedimento, il soggetto dal medesimo delegato. Nel caso in cui la violazione sia commessa dal CEO, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Consiglio di amministrazione della Società e il CEO non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione della Società, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà l'Autorità di riferimento.

12 MODIFICHE

Il presente Regolamento entra in vigore dal 6 novembre 2025 e sostituisce, unitamente agli allegati ed alla Procedura Operativa, precedenti regolamentazioni interne.

Qualora dovesse essere necessario modificare le disposizioni del presente Regolamento in seguito a modifiche

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Code: REG/IR/DIS

Date: 06/11/ 2025

Rev: 03

Page: 22 of 33

References:

Regolamento Market Abuse

legislative o regolamentari applicabili (incluse le circolari Consob e CSSF), su richiesta delle autorità competenti o rese necessarie dall'applicazione dell'esperienza o dalle pratiche di mercato, il presente Regolamento deve essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione a meno che non si tratti di allineamento meramente formale o mirante ad una migliore comprensione che, in tal caso potrà essere effettuato dal Presidente ovvero dall'Amministratore Delegato, con successiva ratifica e presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva⁶.

L'aggiornamento del presente Regolamento o della Procedura Operativa sarà quindi prontamente comunicato ai Destinatari.

I dati personali dei Destinatari saranno oggetto di trattamento nei termini e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal Regolamento e della normativa di legge e di regolamento vigente. Il conferimento di tali dati da parte degli interessati è obbligatorio onde poter assolvere agli obblighi citati.

⁶ Così come già previsto per le integrazioni e/o le modifiche che entreranno in vigore il 5 giugno 2026 a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE 2024/2809

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Code: REG/IR/DIS

Date: 06/11/2025

Rev: 03

Page: 23 of 33

References:

Regolamento Market Abuse



TENUTA E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO INSIDER

**Allegato A del Regolamento per la Gestione delle Informazioni Privilegiate
(versione approvata dal Consiglio di amministrazione del 6 novembre 2025)**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Code: REG/IR/DIS

Date: 06/11/ 2025

Rev: 03

Page: 24 of 33

References: Regolamento Market Abuse

SOMMARIO

<u>1. PREMESSE E SCOPO</u>	25
<u>2. DEFINIZIONI</u>	25
<u>3. REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE SPECIFICHE INFORMAZIONI RILEVANTI E ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</u>	25
<u>3.1. Struttura del Registro Insider</u>	25
<u>3.1.1. Sezione Occasionale</u>	26
<u>3.1.2. Sezione Permanente</u>	28
<u>3.2. Modalità di tenuta del Registro Insider</u>	28
<u>3.3. Obblighi delle Persone iscritte nel Registro Insider</u>	31
<u>3.4. Sanzioni</u>	32
<u>3.5. Società controllate</u>	32

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Code: REG/IR/DIS

Date: 06/11/2025

Rev: 03

Page: 25 of 33

References:

Regolamento Market Abuse

PREMESSE E SCOPO

La Società, nel rispetto della Disciplina Rilevante, ha l'obbligo di adottare un Registro Insider, provvedere al suo aggiornamento e conservarlo per almeno cinque anni dall'elaborazione o dall'aggiornamento, adottando misure organizzative atte a regolamentare l'intero processo di registrazione e comunicazione che garantiscano che i soggetti iscritti prendano atto, in forma scritta o documentabile, degli obblighi a loro carico.

In ottemperanza a tale obbligo e al fine di disciplinarne la tenuta del Registro, la Società ha approvato il presente documento.

DEFINIZIONI

Salvo diversamente specificato nel presente documento, tutti i termini in maiuscolo utilizzati nello stesso avranno il medesimo significato attribuito loro nel Regolamento interno che disciplina le informazioni privilegiate della Società, al quale questo è unito come Allegato A..

REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE SPECIFICHE INFORMAZIONI RILEVANTI E ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

1.1. . Struttura del Registro Insider

Nel Registro *Insider* sono indicati tutti coloro che (i) hanno accesso ad Informazioni Privilegiate; (ii) che lavorano per coloro che hanno accesso loro in virtù di contratto di lavoro o che comunque svolgono attività che consentono loro di accedere a Informazioni Privilegiate, come consulenti, contabili o agenzie di *rating* del credito; e (iii) con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o di altra natura, o che comunque svolgono determinati compiti in forza dei quali hanno accesso a Informazioni Privilegiate (la/c "Persona/e" o l'"Insider").

Il Registro *Insider* è tenuto e aggiornato secondo i tempi e le modalità richieste dalla Disciplina Rilevante e include i seguenti dati dell'*Insider*:

- nome e cognome;
- data di nascita;

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE****Code:** REG/IR/DIS**Date:** 06/11/ 2025**Rev:** 03**Page:** 26 of 33**References:**

Regolamento Market Abuse

- numero di identificazione nazionale (se applicabile);
- il ruolo ricoperto da tali Persone nella Società e il motivo di accesso alle Informazioni Privilegiate;
- denominazione della società di appartenenza e sede legale;
- recapito telefonico professionale e personale;
- indirizzo privato completo (se disponibile al momento della richiesta dell'autorità competente);
- la sezione del Registro (Sezione Occasionale (I) o Sezione Permanente (II));
- nome dell'Informazione Privilegiata relativa a un'operazione Occasionale o a un evento;
- Data e ora in cui viene identificata l'Informazione Privilegiata;
- data e ora in cui le Persone hanno accesso all'Informazione Privilegiata;
- data e ora in cui le Persone vengono identificate come soggetti permanenti;
- la data e l'ora in cui viene comunicato al Responsabile del Registro che tali Persone hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate;
- la data di iscrizione nel Registro Insider;

Il Registro Insider è suddiviso in distinte sezioni: (i) una sezione I per ciascuna Informazione Privilegiata, nella quale viene indicata la data e l'ora in cui l'informazione è divenuta Informazione Privilegiata, la data e l'ora in cui la Società ha deciso in merito e l'identità delle persone che hanno assunto la decisione o partecipato alla formazione della stessa (la "Sezione Occasionale"), e (ii) una sezione in cui sono riportati i dati delle Persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (la "Sezione Permanente")⁷.

La Società aggiorna la sezione rilevante del Registro *Insider* nelle seguenti circostanze: a) se cambia il motivo per cui la Persona è inclusa nella sezione; b) se una nuova Persona ha accesso all'Informazione Privilegiata; e c) se una Persona iscritta nella sezione non ha più accesso all'Informazione Privilegiata.

1.1.1. Sezione Occasionale

Ciascuna Sezione Occasionale riporta soltanto i dati delle Persone che hanno accesso all'Informazione Privilegiata come individuati dalla Società. Se l'Informazione Privilegiata concerne un processo prolungato che si svolge in più

⁷ Il Listing Act ha previsto che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) riveda le norme tecniche di attuazione (ITS) relative al registro insider, con l'obiettivo di estendere il formato semplificato, finora riservato agli emittenti di mercati di crescita per le PMI, a tutti gli emittenti. L'ESMA ha pubblicato il Finale Report sul tema. Dall'emanazione delle nuove norme tecniche potrà essere aggiornato il presente documento

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Code: REG/IR/DIS

Date: 06/11/2025

Rev: 03

Page: 27 of 33

References:

Regolamento Market Abuse

tappe, la Sezione Occasionale si riferisce a tutte le tappe del processo che abbiano rilevanza dal punto di vista della loro specifica *price sensitivity*⁸.

Nella Sezione Occasionale del Registro *Insider* potranno essere iscritti, al ricorrere delle condizioni previste dalla Disciplina Rilevante, in via esemplificativa e se non già iscritti nella Sezione Permanente:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione, i membri dell'Organismo di vigilanza, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Società che, in relazione a specifiche attività svolte, abbiano accesso a specifiche Informazioni Privilegiate;
- b) i consulenti esterni (i "Consulenti") che:
 - i) prestano la loro attività professionale sulla base di un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita quali:
 - consulenti legali, fiscali, aziendali, finanziari, contabili, inclusa la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti;
 - banche che organizzano e attuano programmi di finanziamento della Società la cui esistenza è rilevante per la stabilità finanziaria della Società medesima ovvero che comportano anche la prestazione di attività di consulenza, quali ad esempio i finanziamenti strutturati, i finanziamenti destinati alla ristrutturazione del debito e quelli collegati ad altre operazioni straordinarie;
 - soggetti abilitati che agiscono in qualità di aderenti a consorzi di collocamento e garanzia per l'emissione di strumenti finanziari, con esclusione della ordinaria attività di *trading* nell'ambito dello svolgimento dei servizi di intermediazione; e
 - soggetti che svolgono la funzione di *sponsor*, *specialist* o *nomad* quando la loro attività richiede l'accesso a Informazioni Privilegiate;
 - ii) hanno accesso a specifiche Informazioni Privilegiate (ad es. in relazione a una specifica operazione di

⁸ A partire dal 5 giugno 2026 l'Art. 17 del Regolamento MAR sarà modificato come segue e, il presente Allegato potrà essere integrato con la nuova disciplina a cura del Presidente o dell'Amministratore Delegato: nuovo primo paragrafo dell' Articolo 17 "L'emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente. Tale obbligo non si applica alle informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, se tali tappe sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione di particolari circostanze o di un particolare evento. In un processo prolungato, solo le circostanze o l'evento finali devono essere comunicati, il prima possibile dopo il loro verificarsi»;

Nuovo paragrafo 1 bis dell'Articolo 17 del Regolamento MAR. *L'emittente garantisce la riservatezza delle informazioni che rispondono ai criteri di cui all'articolo 7 riguardo alle informazioni privilegiate fino alla comunicazione di tali informazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo»;*

All'Art. 17, paragrafo 4 del Regolamento MAR è stato poi aggiunto il paragrafo 4 bis: *La mancata comunicazione da parte di un emittente di informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie dei processi prolungati a norma del paragrafo 1 non è soggetta agli obblighi di cui al paragrafo 4.»*

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE****Code:** REG/IR/DIS**Date:** 06/11/ 2025**Rev:** 03**Page:** 28 of 33**References:**

Regolamento Market Abuse

acquisizione o dismissione⁹⁾

- c) i soggetti che hanno un rapporto di collaborazione professionale presso una Controllata e che hanno accesso a specifiche Informazioni Privilegiate¹⁰⁾;
- d) le agenzie di *rating* del credito.

Qualora la Persona che ha un rapporto di collaborazione professionale con la Società sia una società, un'associazione o un altro ente, la Società indica nella Sezione Occasionale del Registro *Insider* solamente i dati delle relative persone fisiche che, a sua conoscenza, hanno accesso all'Informazione Privilegiata secondo quanto previsto dalla Disciplina Rilevante.

Nel caso in cui la Società decida di non ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, risulteranno indicate nel Registro *Insider* le Persone che hanno avuto accesso all'Informazione Privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come Informazione Privilegiata e il momento in cui l'informazione è stata pubblicata in conformità alla Procedura Operativa.

1.1.2. Sezione Permanente

I dati delle Persone iscritte nella Sezione Permanente non devono essere riportati nelle Sezioni Occasionali. Nella Sezione Permanente del Registro *Insider* potranno essere iscritti, al ricorrere delle condizioni previste dalla Disciplina Rilevante, le Persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate sulla base della valutazione della Società e in attuazione del Regolamento e della relativa procedura operativa interna.

1.2. Modalità di tenuta del Registro *Insider*

Il Registro *Insider* è tenuto in formato elettronico protetto da adeguati sistemi di sicurezza e filtri d'accesso, quali *firewall*, sistemi di *recovery* e credenziali di accesso, conformemente alle normative vigenti in materia di sicurezza e protezione dei dati.

Il Responsabile della tenuta del Registro *Insider* è la funzione *International Corporate Legal Affairs* della Società che cura la tenuta del Registro, tramite una piattaforma elettronica protetta, fornita da un provider esterno (la

⁹ Ai sensi della Disciplina Rilevante non sono inseriti nel Registro *Insider* i dati di eventuali controparti, ad eccezione del caso in cui vengano a conoscenza di Informazioni Privilegiate.

¹⁰ Ai sensi della Disciplina Rilevante le Società Controllate non sono tenute a redigere un proprio registro.

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE****Code:** REG/IR/DIS**Date:** 06/11/ 2025**Rev:** 03**Page:** 29 of 33**References:**

Regolamento Market Abuse

“Piattaforma”) che ha creato allo scopo una e-mail dedicata idc@damicoship.com.

Oltre alle funzioni individuate nel Regolamento e nella relativa Procedura Operativa, il Responsabile del Registro *Insider* cura, d'intesa con la FGIP, i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni contenute nel Registro *Insider*, in modo da assicurarne agevolmente e tempestivamente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione, la stampa e la trasmissione alle autorità competenti ai sensi della Disciplina Rilevante. Il formato elettronico del Registro *Insider* garantisce in ogni momento:

- la riservatezza e la sicurezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso al Registro *Insider* sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso la Società o ogni altro soggetto che agisce in nome o per conto della stessa, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;
- l'esattezza delle informazioni riportate nel Registro *Insider*;
- l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro *Insider*.

I Destinatari devono informare la FOCIP di riferimento o la FGIP in merito ad Informazioni ritenute Privilegiate delle quali sono venuti a conoscenza per ragioni lavorative o legate allo svolgimento dell'attività professionale ovvero in virtù dell'esercizio delle loro funzioni, fornendo una sintetica motivazione in ordine alla dichiarata rilevanza dell'informazione e/o dell'evento.

La FGIP valuta la natura privilegiata dell'informazione, in conformità alla Disciplina Rilevante e della Procedura Operativa, sulla base della documentazione e di ogni altra informazione a disposizione della stessa o della FOCIP. La FGIP, con il supporto delle FOCIP di volta in volta interessate, è tenuta a comunicare, non appena valutato il carattere privilegiato dell'Informazione Privilegiata, al Responsabile del Registro *Insider* l'identità delle persone che hanno accesso a tali informazioni e che invieranno una e-mail a idc@damicoship.com ai fini dell'iscrizione nel Registro *Insider*.

Il Registro *Insider* deve essere aggiornato tempestivamente dal Responsabile del Registro *Insider*:

- se interviene una variazione quanto al motivo per cui la Persona è stata iscritta nel Registro *Insider*, ivi incluso il caso in cui si debba procedere allo spostamento dell'iscrizione della Persona da una sezione all'altra del Registro *Insider*;
- se una nuova Persona deve essere iscritta e, quindi, aggiunta nel Registro *Insider*;
- se occorre annotare che una Persona iscritta nel Registro *Insider* non ha più accesso alle Informazioni Privilegiate, precisando la data a decorrere dalla quale l'accesso non ha più luogo. A tal proposito, l'annotazione viene effettuata nel caso in cui venga meno la ragione che ne ha determinato l'iscrizione,

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Code: REG/IR/DIS

Date: 06/11/ 2025

Rev: 03

Page: 30 of 33

References:

Regolamento Market Abuse

incluso il caso in cui l'Informazione Privilegiata divenga di pubblico dominio o, in ogni caso, perda la sua natura privilegiata.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

Il Responsabile del Registro *Insider*, informato dalla FGIP anche per il tramite del Responsabile di una FOCIP a ciò autorizzato di eventuali Persone non iscritte nella Sezione Occasionale del Registro *Insider* che hanno o hanno avuto accesso alla specifica Informazione Privilegiata (eventualmente su segnalazione delle stesse Persone), provvede ad aggiornare il Registro *Insider*.

Quando l'Informazione Privilegiata cessa di avere natura privilegiata, la Società indica tale circostanza nella Sezione Occasionale come indicato sopra e ne informa tempestivamente le Persone indicate con modalità conformi a quelle indicate nei successivi paragrafi.

Le informazioni relative alle Persone iscritte nel Registro *Insider* sono conservate dalla Società almeno per i cinque anni successivi all'iscrizione o all'aggiornamento.

Ai fini dell'istituzione e dell'aggiornamento del Registro *Insider*, il Responsabile del Registro cura la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni riguardanti le Persone da iscrivere o iscritte nelle Sezioni Occasionali e nella Sezione Permanente.

Contestualmente all'iscrizione di una Persona nel Registro, il Responsabile del Registro *Insider*, per il tramite della Piattaforma fornita dal *provider* esterno, provvede automaticamente ad informarla:

- della sua iscrizione nel Registro *Insider*;
- degli obblighi derivanti dall'avere accesso alle Informazioni Privilegiate; e
- delle sanzioni in caso di compimento degli illeciti di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.

Il Responsabile del Registro *Insider* adotta ogni misura ragionevole per assicurare che le Persone iscritte al Registro *Insider* prendano atto, tramite la Piattaforma, degli obblighi e delle sanzioni sopra indicate.

L'iscrizione nel Registro *Insider* è comunicata alla Persona interessata contestualmente all'iscrizione stessa. A tal fine, la Piattaforma produrrà in via automatica un messaggio di notifica alla Persona interessata che garantisca evidenza della consegna alla medesima, corredato di apposita informativa (ivi inclusa l'informativa resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, "**Informativa**") e l'Insider accettando tale messaggio automaticamente prenderà atto della stessa. L'Insider potrà anche modificare le informazioni che lo riguardano e rispondendo

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Code: REG/IR/DIS

Date: 06/11/ 2025

Rev: 03

Page: 31 of 33

References:

Regolamento Market Abuse

automaticamente far sì che il Registro Insider venga aggiornato.

Saranno altresì resi noti alle Persone già iscritte nel Registro Insider anche gli eventuali aggiornamenti che li riguardino, con un automatico messaggio di notifica che garantisca evidenza della consegna all'interessato redatte in conformità ai modelli previsti dalla Disciplina Rilevante.

La Piattaforma conserva su supporto duraturo copia delle comunicazioni inviate per garantire la prova e la tracciabilità dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi.

Ove richiesto da Consob e/o CSSF, la Società trasmette alla stessa Consob e/o CSSF il Registro *Insider* o le specifiche sezioni indicate nella richiesta, con le modalità previste dalla stessa Consob e/o CSSF.

1.3. Obblighi delle Persone iscritte nel Registro Insider

Le Persone iscritte nel Registro Insider adottano misure idonee ad impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per il normale esercizio della loro occupazione, professione o/e funzione. In particolare, al fine di assicurarne la riservatezza, esse provvedono:

- ad acquisire, gestire e conservare le Informazioni Privilegiate (i) solo strettamente necessarie e sufficienti per adempiere ai compiti loro assegnati e per il tempo a ciò strettamente necessario, provvedendo alla loro tempestiva archiviazione non appena cessata la specifica esigenza in relazione alla quale ha acquisito dette Informazioni Privilegiate; (ii) secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza professionale nonché con la massima riservatezza; e (iii) con modalità idonee ad evitare che terzi non autorizzati prendano conoscenza delle Informazioni Privilegiate nonché ad impedire l'accesso a soggetti diversi da quelli che ne hanno necessità per il normale esercizio delle loro occupazioni, professioni o funzioni;
- ad individuare, per quanto a loro conoscenza: (i) quali ulteriori persone, all'interno della propria struttura e/o funzione aziendale della Società o del Gruppo DIS, ovvero della propria struttura terza estranea al Gruppo DIS, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate; (ii) le persone terze che hanno un rapporto di collaborazione con il Gruppo DIS o con la propria struttura terza estranea al Gruppo DIS e che per loro tramite possono avere accesso alle Informazioni Privilegiate o che hanno cessato di avere Informazioni Privilegiate;
- a comunicare tempestivamente i nominativi e i dati relativi alle persone individuate ai sensi della precedente lett. b) al Responsabile del Registro *Insider* il quale, se de caso, procede al tempestivo aggiornamento del

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Code: REG/IR/DIS

Date: 06/11/ 2025

Rev: 03

Page: 32 of 33

References:

Regolamento Market Abuse

Registro *Insider* medesimo.

I Consulenti assumono specifici impegni di riservatezza aventi ad oggetto l'acquisizione, la gestione e la conservazione delle Informazioni Privilegiate, impegnandosi a rispettare puntualmente la Disciplina Rilevante.

1.4. Sanzioni

Fatta salva la possibilità della Società di rivalersi per ogni danno e/o sanzione che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione degli obblighi di cui al presente documento, tale inosservanza darà luogo alle responsabilità previste dalla Disciplina Rilevante e da ogni altra disposizione applicabile e potrà comportare le sanzioni richiamate nel Regolamento.

1.5. Società controllate

Le Società Controllate, ai sensi della Disciplina Rilevante non sono tenute a redigere un proprio Registro. Pertanto, per il tramite della FOCIP o del proprio Amministratore Delegato, le stesse comunicano alla FGIP le specifiche informazioni rilevanti per la Società generatesi all'interno della Controllata ai fini della valutazione della natura privilegiata dell'informazione. Dopodiché, le Controllate dovranno comunicare alla FGIP i soggetti che avranno accesso a Informazioni Privilegiate ai fini della immediata iscrizione, a cura del Responsabile del Registro *Insider*, nelle apposite sezioni del Registro *Insider*.

La comunicazione al pubblico delle informazioni riguardanti le Società Controllate viene effettuata sempre a cura della Società, secondo le modalità previste dalla normativa vigente; le Società Controllate devono astenersi dal diffondere e/o comunicare all'esterno in autonomia le Informazioni Privilegiate.

Qualora la Società decida di ricorrere alla facoltà di ritardare la diffusione dell'Informazione Privilegiata, la FGIP ne informa immediatamente la Società Controllata, affinché la stessa adotti le opportune cautele finalizzate a:

- impedire l'accesso a tali Informazioni Privilegiate a persone diverse da quelle iscritte nel Registro *Insider*;
- porre in essere ogni possibile cautela e presidio al fine di garantire la tutela della riservatezza dell'Informazione Privilegiata;
- garantire che le persone che hanno accesso a tali Informazioni Privilegiate abbiano assunto ogni obbligo giuridico e regolamentare che ne deriva e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Code: REG/IR/DIS

Date: 06/11/ 2025

Rev: 03

Page: 33 of 33

References:

Regolamento Market Abuse

diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate, mediante l'invio dell'apposita informativa all'atto dell'iscrizione nel Registro *Insider*.

La Società Controllata è tenuta ad informare senza indugio la FGIP nel caso in cui non sia più in grado di garantire la riservatezza delle Informazioni Privilegiate di cui si intenda ritardare o si è ritardata la diffusione, ovvero se la riservatezza sia venuta meno, affinché la Società provveda senza indugio, secondo le modalità previste dalla Disciplina Rilevante, alla comunicazione al mercato delle predette informazioni.